

*PROGETTI DI LEGGE: PROCACCI; STORACE, TATTARINI E NARDONE; RALLO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SIMEONE ED ALTRI; BIONDI ED ALTRI; PROCACCI: DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEI CANI PERICOLOSI, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI COMBATTIMENTI FRA ANIMALI (59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116)*

*(A.C. 59 – Sezione 1)*

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Divieto di combattimenti fra animali).*

1 Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruente tra animali, mettendone in pericolo l'integrità fisica, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

2. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consentienti, e chiunque effettua scommesse,

anche se non presente nel luogo del reato. La stessa pena si applica nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici.

4. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

5. La violazione del divieto di cui al comma 4 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

*(Divieto di combattimenti fra animali).*

*Sopprimerlo.*

4. 1. Terzi, Copercini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. — 1. Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo.

3. Chiunque alleva o addestra animali, al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni.

**4. 2.** Terzi, Copercini.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. È vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali.

**4. 9.** Terzi, Copercini.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 3.** Terzi, Copercini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cruenti con la seguente: cruento.*

**4. 12.** Lucidi, Acciarini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: mettendone in pericolo l'integrità fisica.*

\* **4. 13.** Acciarini, Lucidi.

**(Approvato).**

*Al comma 1, sopprimere le parole: mettendone in pericolo l'integrità fisica.*

\* **4. 20.** Procacci.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato.*

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 4.** Procacci, Tarditi, Gazzilli.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sino alla metà aggiungere le seguenti: in caso di somministrazione di farmaci o sostanze stupefacenti agli animali ovvero.*

**4. 5.** Procacci.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: minorenni aggiungere le seguenti: interdetti o inabilitati per infermità.*

**4. 14.** Lucidi, Acciarini.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 6.** Terzi, Copercini.

*Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: e con la multa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.*

**4. 21.** Procacci.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 7.** Terzi, Copercini.

*Al comma 3, le parole: da lire 20 milioni a lire 100 milioni, sono sostituite dalle parole: da lire 5 milioni a lire 20 milioni.*

**4. 23.** La Commissione.

*Al comma 3, dopo le parole: consapevoli o consenzienti, aggiungere le parole: all'impiego degli stessi nelle attività di cui ai commi precedenti.*

**4. 24.** La Commissione.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\* 4. 8.** Procacci.

**(Approvato).**

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\* 4. 15.** Acciarini, Lucidi.

**(Approvato).**

*Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

**\* 4. 16.** La Commissione.

**(Approvato).**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, *terrier* e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo.

**4. 10.** Terzi, Copercini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È inoltre vietato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare ovvero indurre, anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale. Tali farmaci, qualora strettamente necessari per la salute dell'animale, vengono acquistati e somministrati esclusivamente dietro prescrizione del medico veterinario.*

**4. 11.** Terzi, Copercini.

*Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente periodo: È vietato per i cani il taglio della coda e delle orecchie tranne che per scopi strettamente terapeutici.*

**4. 22.** Procacci.

**(A.C. 59 – Sezione 2)**

#### ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Confisca e pene accessorie).*

1. È disposta la confisca dei cani che servirono o furono destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca o il sequestro, sono affidati ad uno dei soggetti individuati con il decreto di cui di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge importa la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

*(Confisca e pene accessorie).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Terzi, Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**6. 2.** Terzi, Copercini.

*Al comma 1, sostituire le parole: dei cani con le seguenti: degli animali.*

\* **6. 3.** Procacci.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: dei cani con le seguenti: degli animali.*

\* **6. 4.** Terzi, Copercini.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È disposta la sterilizzazione dei cani confiscati.*

**6. 5.** Procacci, Tarditi, Gazzilli, Acciarini, Rallo.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, sono affidati ad associazioni ed enti individuati con decreto del ministro della sanità, da adottare di concerto con i ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco degli enti e delle associazioni è sottoposto a revisione periodica con cadenza annuale.

**6. 9.** La Commissione.

*Al comma 2, dopo le parole: sono affidati aggiungere le seguenti: con spese a carico del proprietario o del detentore.*

**6. 15.** *(ex articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).*

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: scelti secondo i criteri stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso parere di una commissione composta da tre veterinari, scelti uno dall'azienda sanitaria locale del luogo di residenza, uno dall'azienda sanitaria locale provinciale e uno dal proprietario del cane o della autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali.*

**6. 6.** Terzi, Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

**6. 7.** Terzi, Copercini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La condanna per uno dei reati relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la revoca della licenza o del provvedimento amministrativo per un periodo non inferiore a due anni.

**6. 8.** Terzi, Copercini.

**(A.C. 59 – Sezione 3)**

#### ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

*(Obblighi dei medici veterinari).*

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili ai combattimenti o

alle competizioni, di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 500 mila.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 8.

*(Obblighi dei medici veterinari).*

*Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4, comma 1, aggiungere le seguenti: ovvero abbiano riscontrato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale, senza prescrizione del medico veterinario.*

##### 8. 2. Terzi, Copercini.

*Al comma 2, sostituire le parole: da lire 200.000 a lire 500.000 con le seguenti: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.*

##### 8. 3. Procacci.

*Al comma 2, sostituire le parole: da lire 200 mila a lire 500 mila con le seguenti: da lire 500 mila a lire 2 milioni.*

##### 8. 1. Procacci, Tarditi, Rallo.

***(Approvato)***

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: alla stessa pena soggiace chi occulta, rimuove o distrugge il cadavere dell'animale impiegato in combattimenti.*

##### 8. 4. Procacci.

#### ***(A.C. 59 – Sezione 4)***

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 9.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. All'articolo 672 del codice penale le parole: « da lire cinquantamila a lire cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire un milione a lire dieci milioni ».

##### 9. 01. Procacci, Tarditi.

#### ***(A.C. 59 – Sezione 5)***

#### ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

*(Obblighi degli allevatori).*

1. Dal 1° gennaio 2001 è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni singolo animale, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell'animale e le relative modalità di attuazione.

**(A.C. 59 – Sezione 6)****ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

*(Attività formative).*

1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 11.

*(Attività formative).*

*Al comma 1, dopo le parole: d'intesa aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,*

**11. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

***(Approvato)*****(A.C. 59 – Sezione 7)****ARTICOLO 12 DEL TESTO MODIFICATO  
DALLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento

degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e delle ammende previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 sono riassegnate all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere alla realizzazione delle finalità della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

*Al comma 1, sostituire le parole: per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore con le seguenti: in particolare per il mantenimento e la rieducazione degli animali confiscati ed assegnati alle associazioni animaliste.*

**12. 1.** Procacci, Rallo.

*Al comma 1, dopo le parole: per il mantenimento aggiungere le seguenti: , da parte degli enti pubblici.*

**12. 3.** Terzi, Copercini.

*Al comma 1, dopo le parole: per il mantenimento aggiungere le seguenti: , da parte degli enti pubblici individuati sulla base dei criteri di scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).*

**12. 2.** Terzi, Copercini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali e dalle

sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato previste dalla presente legge affluiscono all'entrata dello Stato. Le risorse di cui al presente comma concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

**12. 4.** *(Nuova formulazione) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

***(Approvato).***

## INTERPELLANZE URGENTI

*(Sezione 1 – Esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per vice commissario e commissario nella polizia)*

**A)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

in data 10 settembre 1997 è stato bandito un concorso pubblico per il conferimento di 158 posti di vice commissario del ruolo dei commissari della polizia di Stato, pur essendo vacanti, alla data del 31 giugno 1996, 472 posti, di cui 464 proprio per le qualifiche di vice commissario e commissario;

la graduatoria di merito è stata pubblicata in data 4 aprile 2000;

il Ministero degli interni ha, successivamente, utilizzato la graduatoria concorsuale nominando vincitori, a seguito dell'aumento di un decimo dei posti messi a concorso, 174 concorrenti;

risulta all'interpellante che il ministero degli interni è in procinto di bandire un « nuovo » concorso, anche sull'onda del crescente allarme sociale provocato dal fenomeno della microcriminalità, nonostante la presenza, in graduatoria di merito, di 18 candidati risultati idonei alle precedenti prove concorsuali. Si tratta, in particolare di: Dell'Apa Monica; Fioravanti Federico; La Marca Linda; Rende Agostino Antonio; Furcolo Margherita; Esposito Stefania; Fumarola Maria; Interdonato Giuseppina; Falco Francesca; Peroni Patrizia;

Cotardo Rosalba; Pagano Patrizia; Pala Bibiana; Gola Elena; Panarace Gabriella; Di Lalla Vittorio; Lomartire Maria; Villano Anna Maria;

in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, articolo 15, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 18 mesi, dalla data di pubblicazione della graduatoria, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, termine aumentato a 24 mesi dall'articolo 20 della legge n. 488 del 1999;

l'accertata vacanza di personale imporrebbe, quindi, al ministero competente, di coprire tali posti, disponendo l'aumento delle assunzioni, in considerazione dell'immediata disponibilità di idonei a cui assegnare il posto;

tale comportamento è, tra l'altro, confermato dalla prassi sino ad oggi seguita dalle pubbliche amministrazioni, dalla migliore dottrina e dalla costante giurisprudenza che, in applicazione dei principi costituzionali (articolo 97 della Costituzione) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedono, nei casi di vacanza di posti dalla pianta organica, l'immediato ampliamento delle assunzioni, onde realizzare l'interesse pubblico, attraverso: l'immediata assunzione di altro personale; un notevole risparmio dell'erario (evitando un'ulteriore concorsuale); la tutela delle aspettative giuridicamente tutelate degli idonei non vincitori collocati utilmente in graduatoria —;

quali iniziative il Ministro intenda adottare in relazione alla questione posta

ed in particolare se intenda o meno disporre l'ampliamento dei posti relativi al concorso in oggetto, nonché lo scorrimento della graduatoria a favore dei 18 candidati risultati idonei, nel caso di rinunce, dimissioni o decadenze dei vincitori.

(2-02586) « Manzione ».

(19 settembre 2000).

**(Sezione 2 – Attentato incendiario contro la Villa del candidato sindaco al comune di Siculiana)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella cittadina di Siculiana, in provincia di Agrigento, alla immediata vigilia della presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale, nella notte del 29 ottobre 2000, è stata data alle fiamme e devastata la villetta a mare del pensionato Stefano Bruno poche ore dopo l'annuncio della sua candidatura a sindaco del predetto paese;

la notizia ampiamente riportata dagli organi d'informazione (*La Sicilia e Giornale di Sicilia*, 31 ottobre 2000), come attentato intimidatorio a danno del surriferito Stefano Bruno, candidato a sindaco per il raggruppamento politico della Casa delle Libertà, ha confermato un clima di forte tensione nel quale è maturato l'attentato incendiario di cui sopra particolarmente inquietante per esserci già in precedenza verificati altri fatti criminosi a danno dello stesso Stefano Bruno e di altri esponenti politici locali;

in conseguenza del vile attentato Stefano Bruno ha deciso di ritirare la propria candidatura, seguito dagli altri candidati della lista della Casa della Libertà;

con nota del 30 ottobre 2000 i rappresentanti politici di Fi, An e Cdu, hanno

chiesto il rinvio delle elezioni ed il ristabilimento di sicure condizioni di legalità democratica per una espressione del voto veramente libera senza condizionamenti e paure;

per quanto sopra detto viene a mancare la partecipazione alla campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione del comune di Siculiana di consistenti forze politiche espresse dalla Casa della Libertà e ciò non può non rappresentare un grave *vulnus* per la democraticità e l'effettiva regolarità della competizione elettorale –:

se risulti al Ministro interpellato che:

siano stati individuati e puniti i responsabili dei fatti criminosi che hanno preceduto il vile attentato intimidatorio contro il candidato sindaco Stefano Bruno;

se non sia il caso di prendere in seria considerazione la richiesta di rinvio delle elezioni avanzata dalle forze politiche della Casa della Libertà;

se e come, comunque, il Ministro intenda intervenire per ripristinare un clima di normale e democratica convivenza nella cittadina siculianese, seriamente allarmata per quanto accaduto e quale, concrete iniziative intenda all'uopo adottare.

(2-02701) « Selva, Marino ».

(7 novembre 2000).

**(Sezione 3 – Riclassificazione dell'aeroporto di Grottaglie in base alla legge n. 472 del 1999)**

**C)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

la legge n. 472 del 1999 autorizza la spesa di 6 miliardi e mezzo per riclassificare gli aeroporti nazionali, aggiornando la tabella A ai fini dell'erogazione del servizio antincendio;

in fase di approvazione della legge n. 472 del 1999, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dall'interpellante, con il quale si è impegnato a riclassificare e trasferire in tabella A, fra gli altri, l'aeroporto di Taranto Grottaglie, entro due mesi dall'approvazione della legge avvenuta il 29 settembre 1999;

a distanza di 13 mesi ancora ciò non risulta essere stato fatto;

conseguentemente, il servizio antincendio, indispensabile per il corretto espletamento delle operazioni aeroportuali dello scalo di Grottaglie, non può essere attivato;

ove non fossero rimossi gli attuali impedimenti, la società Goldwing, che ha espresso l'intento di utilizzare l'aeroporto per i voli di linea per e da Roma e Milano a partire dal 20 dicembre 2000, rischia di non poterlo fare, con grave penalizzazione delle popolazioni joniche e della economia del territorio tarantino —:

se non ritenga, nel rispetto della legge n. 472 del 1999 e dell'ordine del giorno approvato dalla Camera, disporre con urgenza la riclassificazione in tabella A dell'aeroporto di Grottaglie, considerato che anche l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha espresso, a questo proposito, parere positivo, sollecitando il Ministero agli adempimenti conseguenti.

(2-02707) « Angelici, Boccia ».

(8 novembre 2000).

**(Sezione 4 – Situazione dei trasporti in Piemonte dopo gli eventi alluvionali)**

**D)**

I sottoscritti, chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

l'alluvione del 13-16 ottobre 2000 ha pesantemente danneggiato il sistema del trasporto ferroviario in Piemonte e Valle d'Aosta con la caduta di alcuni ponti e il

danneggiamento di massicciate e binari. In particolare risultano interrotte le relazioni tra Chivasso-Ivrea-Aosta (linea Torino-Aosta) e Pinerolo-Torre Pellice (linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice), il cui ripristino comporta importanti lavori di ricostruzione;

si tratta di linee di alta frequentazione pendolare e i servizi sostitutivi di autobus risolvono solo in parte le esigenze degli utenti (numero inferiore di corse, tempi di percorrenza allungati);

inoltre queste linee sono oggetto di richieste di raddoppio e miglioramento tecnologico per meglio rispondere alle esigenze delle comunità locali —:

se il Ministro interpellato abbia emanato direttive alle Ferrovie dello Stato per una rimodulazione degli orari e delle corse degli autobus sostitutivi relative alle tratte interrotte in modo da rispondere al meglio alle esigenze degli utenti riducendo i disagi;

se nelle opere di ripristino delle tratte siano previste opere che consentano anche il miglioramento delle tratte (raddoppio dei binari, elettrificazione nel caso della Torino-Aosta);

quali siano i tempi del ripristino delle linee e l'impegno finanziario per il miglioramento delle stesse.

(2-02685) « Gardiol, Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Leccese, Procacci, Turroni ».

(30 ottobre 2000).

**(Sezione 5 – Questioni relative alla rete di distribuzione dell'Enel)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, per sapere – premesso che:

in questi giorni, abbiamo registrato la fusione avvenuta tra Enel-Wind-Info-

strada, peraltro approvata dal Governo il quale, con atto estremamente coraggioso e responsabile, ha posto le basi per dare continuità ad un processo che assume positivi riflessi in termini di occupazione non solo nel Sud, ma nell'intero Paese;

l'operazione condotta consente di accelerare il processo di valorizzazione e diversificazione dell'Enel nell'interesse del Paese, in questa fase nuova importante e delicata, che può segnare il passaggio verso una gestione di grande discontinuità;

occorre dare atto al Governo della grande capacità espressa in direzione di un processo innovativo dell'Enel che, da un lato può liberare l'ente dalla vecchia gestione e, dall'altro, farsi carico delle condizioni atte a selezionare e consolidare una imprenditoria meridionale del settore che ha dimostrato impegno e professionalità;

in controtendenza con gli orientamenti del Governo e gli obiettivi che l'ente per l'energia elettrica si prefigge sul piano dell'esaltazione dell'imprenditoria sana ed efficiente, risulta che la rete elettrica nazionale della distribuzione verrebbe progressivamente trascurata dall'Enel, che non solo non adempirebbe più ai suddetti impegni contrattuali, ma continuerebbe, anche in questi ultimi mesi, a ridurre il proprio personale specializzato nei servizi di intervento e manutenzione;

l'Enel, dal 1996, non fornisce dati ufficiali sulle interruzioni nella rete di bassa tensione, cioè quella che, dalle cabine arriva direttamente nelle case e nelle aziende, e non effettuerebbe più investimenti nella manutenzione e nell'ammodernamento della rete;

a quanto risulta, le aziende del settore, se non vedranno riconosciuto il loro diritto a svolgere le attività contrattuali previste per effetto di aggiudicazione da parte dell'Enel a seguito dell'esperimento di gare, saranno costrette a licenziare migliaia di lavoratori e, cosa forse anche più grave, a lasciare la nostra rete elettrica, con un'età media, in molti tratti, superiore ai quarant'anni;

diverse imprese elettriche del meridione vanterebbero nei confronti dell'Enel un credito dell'ammontare di circa cinquecento miliardi, derivante da obblighi contrattuali;

la situazione avrebbe aperto un contenzioso che, oltre alla rinuncia ad ogni forma di rapporto con l'Enel, avrebbe costretto le imprese ad adire l'autorità giudiziaria per il recupero dei crediti e il risarcimento dei danni subiti;

ciò porta a mettere in atto una sorta di contraddittorietà ove si consideri che viene chiesto alle imprese il rispetto degli adempimenti fiscali e si consente ad una azienda dello Stato, quale è Enel di non onorare i suoi impegni anche attraverso il ricorso alla sua posizione dominante;

stando a quanto riferito dalla totalità delle stesse imprese meridionali, l'Enel nelle procedure d'appalto, non si atterrebbe alle normative previste dalla legge sui lavori pubblici dell'11 febbraio 1994, n. 109 e seguenti, nonché della legge n. 287 del 1990 in materia di antitrust;

per il mancato soddisfacimento dei propri crediti, oltre trecento imprese del Mezzogiorno rischiano il fallimento e su oltre seimila lavoratori del settore incombe la minaccia di licenziamento, con le immaginabili conseguenze sul processo economico-produttivo e sul mondo del lavoro;

in Puglia, nel Salento e in Calabria, per esempio, l'Enel, invertendo precedenti orientamenti, avrebbe avviato una vera e propria politica di disinvestimento, mettendo in mora persino contratti di appalto già sottoscritti e determinando una situazione di grave difficoltà per il complesso delle imprese e per la tenuta degli attuali livelli occupazionali;

per quanto sopra, gli interpellanti hanno presentato l'interpellanza n. 2-02325 del 23 marzo 2000 e la risoluzione n. 7-00913 in data 6 aprile 2000, ad oggi, ancora risultanti prive di riscontro;

occorre assumere seri provvedimenti, anche attraverso un processo selettivo delle imprese, in direzione della salvaguardia dell'imprenditoria che assume un ruolo preponderante nel processo economico e produttivo nel nostro Paese —:

quali strumenti intendano attivare una volta accertata la veridicità di quanto esposto con riferimento alle imprese elettriche appaltatrici di Enel della Puglia, Campania, Calabria e Basilicata per: il rispetto e l'osservanza reciproca delle norme legislative in materia di appalti, così come avviene con altre aziende (Alitalia, Autostrade, Ferrovie, Acquedotto); la qualificazione delle imprese attraverso la certificazione da parte di istituti riconosciuti a livello europeo; il doveroso riconoscimento da parte dell'Enel delle associazioni territoriali di categoria e la risoluzione bonaria del contenzioso legale di circa 40 imprese;

se non intendano, altresì, disporre e far sì che l'ENEL: accetti di verificare se la sua rete elettrica di bassa tensione risponde ai parametri di efficienza e sicurezza fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e comprenda l'improrogabilità di dare inizio al rapporto contrattuale che lo lega alle aziende aggiudicatrici delle gare d'appalto dello scorso anno per la manutenzione e il pronto intervento sulle linee elettriche;

se non ritengano, inoltre, rimuovere i vincoli di natura giuridica o legale che di fatto consentono all'Enel di sottoscrivere

accordi contando su un vero e proprio abuso di posizione dominante e promuovere una politica che consideri prioritaria la manutenzione della rete elettrica di alta, media e bassa tensione intesa come infrastruttura primaria per sostenere e sviluppare l'economia nazionale e l'armonioso sviluppo della vita sociale del Paese;

se non ritengano, infine, porre le basi attraverso le quali impegnare l'Enel in direzione di una politica di forte rilancio degli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, quale vero banco di prova di un interesse forte alla ripresa del Sud in coerenza con gli obiettivi di crescita e di nuova occupazione che Governo e Parlamento perseguono con il massimo impegno e perché venga data concretezza al fine per cui è nata la fusione Enel-Wind-Infostrada che, così come hanno dichiarato gli stessi dirigenti Enel, vuol significare investimenti in direzione occupazionale nel nostro Paese e, soprattutto, nel meridione d'Italia.

(2-02664) « Paolo Rubino, Abaterusso, Angelici, Bonito, Cappella, Caruano, Cennamo, Corvino, Di Capua, Di Fonzo, Faggiano, Gatto, Giardiello, Domenico Izzo, Luongo, Malagnino, Mastroluca, Mauro, Occhionero, Oliverio, Olivo, Rabbito, Ricci, Rizza, Rossiello, Rotundo, Soriero, Stanisci, Gaetano Veneto, Leccese, Malentacchi, Olivieri ».

(19 ottobre 2000).